



Comune di Valdagno

(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

Sommario

- Art. 1 - Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici
- Art. 2 - Oggetto del canone
- Art. 3 - Definizione di occupazione
- Art. 4 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 5 - Criteri per la determinazione delle tariffe
- Art. 6 - Tariffa base
- Art. 7 - Classificazione delle aree
- Art. 8 - Esclusione dall'applicazione
- Art. 8/ bis - Agevolazioni
- Art. 9 - Determinazione della superficie soggetta al canone
- Art. 10 - Occupazioni permanenti
- Art. 11 - Occupazioni temporanee
- Art. 12 - Occupazioni abusive
- Art. 13 - Pagamento del canone
- Art. 14 - Autorizzazione all'occupazione
- Art. 15 - Aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 16 - Funzionario responsabile
- Art. 17 - Domande di concessione
- Art. 18 - Concessione
- Art. 19 - Alterazione e manomissione del suolo
- Art. 20 - Revoca della concessione
- Art. 21 - Sanzioni e interessi
- Art. 22 - Norme finali
- Art. 23 - Entrata in vigore

Art. 1 - Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici

1. E' istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione del relativo canone.
3. Sono soggette al presente regolamento anche le occupazioni di tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2 - Oggetto del canone

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste nei seguenti articoli.
2. Sono comunque soggette al canone le occupazioni di fatto dei beni di cui all'articolo 1, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

Art. 3 - Definizione di occupazione

1. Si intende occupazione la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso indiscriminato della collettività di una parte di suolo pubblico per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee. Sono permanenti le occupazioni che si protraggono per un periodo di tempo non inferiore all'anno. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

Art. 4 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Art. 5 - Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Il canone si determina in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, della durata dell'occupazione medesima, del valore del beneficio economico conseguente alla disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.
2. Il canone si applica con riferimento alla tariffa base, indicata nell'allegato "A", sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.
3. Alla tariffa base si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti nell'allegato "A" a seconda delle varie tipologie e modalità di occupazione.
4. Il canone minimo dovuto sarà di € 10,30, con esclusione delle occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore.

Art. 6 - Tariffa base

1. La tariffa base da applicare per la determinazione del canone dovuto per le singole occupazioni è stabilita in € 28.00 (euro ventotto) a metro quadrato per le occupazioni permanenti e in € 1.00 (euro uno) a metro quadrato per giorno per le occupazioni temporanee.
2. La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente Regolamento sarà deliberata dalla Giunta entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
3. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.

Art. 7 - Classificazione delle aree

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate, ai fini di cui al precedente comma, in tre categorie:
 - a) Zona centrale;
 - b) Zona limitrofa;
 - c) Zona periferica.
3. Si conferma la suddivisione in categorie di appartenenza delle vie e piazze effettuata con la deliberazione consiliare n. 39 del 13 maggio 1994.
4. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
5. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.
6. Alle occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse sono soggette al canone relativo alla categoria superiore.

Art. 8 - Esclusione dall'applicazione del canone

1. Sono escluse dall'applicazione dal canone le occupazioni su beni appartenenti al patrimonio disponibile e, inoltre, le seguenti occupazioni:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) occupazioni per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche comunali;
 - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità;
 - d) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione;
 - e) tende fisse o retrattili;

- f) balconi e verande;
- g) bow-windows;
- h) opere di finitura simili a quanto definito ai punti precedenti;
- i) accessi e passi carrai;
- j) autovetture adibite al trasporto pubblico;
- k) striscioni pubblicitari, sovrastanti il suolo, su impianti di proprietà del Comune;

2. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:

- a) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero con una superficie non superiore a 10 metri quadrati e comunque di manifestazioni particolari patrocinate di volta in volta dal Comune, previo atto motivato della Giunta;
- b) commercio in forma ambulante, mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 60 minuti;
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento;
- d) occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;
- e) occupazioni per effettuazione di traslochi;
- f) occupazioni, in relazione alla medesima area di riferimento, complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato.

Art. 8/bis – Agevolazioni

1. Non si applica il canone per le occupazioni relative agli interventi edilizi su edifici esistenti per i quindici giorni successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al presente regolamento, con proroga di ulteriori quindici giorni concedibile per cause di forza maggiore. Per gli ulteriori periodi il canone viene applicato sulla base del regolamento.

2. Non si applica il canone per il primo anno di istituzione dei mercati agricoli che si svolgeranno rispettivamente il sabato in P.zza Verdi (area antistante l'ex cinema Rivoli) e la domenica in P.zza V.Bicego (Castelvecchio)

3. Il canone viene ridotto nella misura del 20 % (venti per cento) nel caso di occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese.

Art. 9 - Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie soggetta al canone di cui al presente Regolamento è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.

2. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.

3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie assoggettata al canone è computata in ragione del 10% (dieci per cento) per la parte eccedente detto limite.

Art. 10 - Occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione non frazionabile.
2. Il canone si applica nella misura deliberata secondo la categoria di appartenenza e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.

Art. 11 - Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.
2. Qualora l'occupazione si protragga per non più di dodici ore, la tariffa di cui al comma precedente è ridotta al 50% (cinquanta per cento).

Art. 12 - Occupazioni abusive

1. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione, e in relazione alle dimensioni in esso rilevate, redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate e quelle concesse.
2. Le occupazioni protratte oltre il termine finale indicato nella concessione si intendono a tutti gli effetti abusive.

Art. 13 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone da parte del concessionario avverrà mediante conto corrente postale, presso il tesoriere comunale o presso altro istituto di credito indicato dall'Amministrazione ovvero tramite le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
2. Il canone relativo alle occupazioni temporanee può essere riscosso direttamente da agente contabile appositamente incaricato.
3. Per le occupazioni permanenti già vigenti, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno. Per le occupazioni temporanee il pagamento deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
4. Per le occupazioni permanenti il cui canone complessivo supera la somma di € 260,00 il pagamento può avvenire in tre rate di pari importo: la prima entro il mese di febbraio, la seconda entro il mese di giugno e la terza entro il mese di ottobre.
5. Per le occupazioni permanenti previste dall'articolo 15 del presente Regolamento, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 14 - Autorizzazione all'occupazione

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio di concessione da parte del Comune.
2. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che

provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Art. 15 - Aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate in ragione del numero di utenti serviti.
2. Gli importi di cui al comma precedente sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 16 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
2. Il predetto funzionario sottoscrive gli atti e i provvedimenti relativi alla gestione del canone e dispone i rimborsi.

Art. 17 - Domande di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree di cui all'articolo 1 del presente Regolamento deve presentare richiesta in carta legale all'Amministrazione comunale.
2. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
3. La richiesta di cui al comma primo deve indicare:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
 - c) l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
 - d) l'ubicazione dell'occupazione;
 - e) la dimensione dell'occupazione allegando, se richiesto dall'ufficio, planimetria illustrativa;
 - f) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - g) la descrizione dell'attività alla quale l'occupazione è funzionale;
 - h) la durata dell'occupazione richiesta;
 - i) l'impegno a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in ripristino dello stato dei luoghi.
4. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria della pratica presentata.

Art. 18 - Concessione

1. L'atto di concessione deve indicare obbligatoriamente:
 - a) il nominativo o la ragione sociale del titolare dell'occupazione;
 - b) il codice fiscale o la partita I.V.A. del soggetto occupante;
 - c) l'indirizzo o la sede legale dell'occupante;

- d) l'ubicazione dell'occupazione;
- e) la superficie dell'occupazione;
- f) la descrizione delle modalità di occupazione;
- g) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione.

2. La concessione viene rilasciata con l'obbligo da parte del concessionario di:

- a) sopportare tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in ripristino dello stato dei luoghi;
- b) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico o delle aree assegnate;
- c) provvedere alla pulizia e all'igiene dell'area occupata;
- d) custodire lo spazio e l'area concessa.

3. In tutti i casi le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.

4. Il Comune si riserva la facoltà di sospensione o revoca della concessione a fronte di motivate esigenze di interesse pubblico. In particolare la superficie occupata potrà essere ridotta in occasione di fiere e mercati.

5. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.

6. Il deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni.

7. La misura del deposito sarà stabilita in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche dell'occupazione.

8. Tutti gli oneri derivanti dal rilascio della concessione sono a totale carico del concessionario.

Art. 19 - Alterazione e manomissione del suolo

1. E' vietato ai titolari di concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il ripristino dello stato dei luoghi.

2. La richiesta di autorizzazione alla manomissione o alterazione del suolo pubblico potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di concessione. Su di essa esprimerà parere il Responsabile del servizio viabilità.

Art. 20 - Revoca della concessione

1. Sono cause di revoca della concessione:

- a) L'uso improprio dell'area concessa;
- b) Il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
- c) La violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
- d) Il mancato pagamento del canone.

2. L'atto di revoca deve essere adeguatamente motivato.

Art. 21 - Sanzioni e interessi

1. L'occupazione abusiva delle aree di cui all'articolo 1 è soggetta all'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato dal 30 al 50 per cento.

2. In caso di occupazione abusiva, oltre all'indennità di cui al comma 1 del presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- sanzione di importo compreso tra la somma prevista dal precedente comma per l'indennità e la stessa aumentata del 50% in caso di occupazione effettuata in difformità dell'atto di concessione;
- sanzione di importo compreso tra la somma prevista dal precedente comma per l'indennità e il doppio della stessa in caso di occupazione effettuata senza il rilascio dell'atto di concessione.

3. L'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al precedente comma 2, non pregiudica l'irrogazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285.

4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

5. Gli oneri derivanti dalla rimozione effettuata dal Comune dell'occupazione abusiva, in danno dell'occupante abusivo, sono a totale carico del medesimo.

6. L'omesso o ritardato pagamento del canone, o di una sua rata, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito descritta:

- per ritardato pagamento fino a 10 giorni dalla scadenza, maggiorazione del 2,5%,
- per ritardato pagamento fino a 20 giorni dalla scadenza, maggiorazione del 3,75%,
- per ritardato pagamento fino a 30 giorni dalla scadenza, maggiorazione del 7,5%,
- per ritardato pagamento oltre i 30 giorni dalla scadenza, maggiorazione del 30%.

7. Sulle somme non pagate alle scadenze stabilite sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal tasso di interesse legale.

Art. 22 - Norme finali

1. Le concessioni per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare nel caso in cui non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento stesso.

2. Il pagamento del canone da parte del concessionario costituisce implicita conferma della concessione di cui al comma 1.

3. Dalla misura complessiva del canone, e per il periodo di durata della concessione, è detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizione di legge riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

4. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento sono a carico del richiedente l'occupazione.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

^^^

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 17.12.2001.

E' stato modificato con deliberazioni consiliari n. 86 in data 17.12.2002, n. 96 in data 21.12.2004, n. 14 in data 17.03.2010, n. 18 in data 24.02.2011, n. 56 del 30.09.2011, n. 112 del 26.11.2015.

Allegato A)

Tariffa base	€ per mq
Occupazioni permanenti	28,00
Occupazioni temporanee al giorno	1,00
Categorie di importanza delle strade, spazi ed aree pubbliche	
	Coefficiente moltiplicatore
Zona centrale	1,00
Zona limitrofa	0,80
Zona periferica	0,60
Valore economico della disponibilità dell'area	
	Coefficiente moltiplicatore
Fiere e manifestazioni festive	0,80
Mercato con presenza superiore alle 40 giornate annue	0,60
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,40
Distributori di carburante	1,20
Occupazioni al servizio di bar, ristoranti ecc.	0,60
Installazioni di attrazioni e divertimenti spettacolo viaggiante	0,20
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive	0,20
Occupazioni realizzate con impianti pubblicitari	3,00
Occupazioni realizzate per altre attività	1,00
Riduzione della fruibilità in relazione al sacrificio imposto alla collettività	
	Coefficiente moltiplicatore
Occupazioni sovrastanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di servizi pubblici	0,30
Occupazioni sottostanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di servizi pubblici	0,30
<p>Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, € 0,65 per utenza. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente. La misura minima del canone annuo complessivo è di € 516,46.</p>	